REGOLAMENTO (CEE) N. 3566/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1990

che stabilisce l'elenco dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i quali la concessione dei titoli d'importazione è subordinata a condizioni particolari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90 [4], ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che, per i prodotti per i quali risulta necessario seguire con particolare attenzione l'andamento delle importazioni, allo scopo di valutare il rischio di turbative o le minacce di turbative del mercato, il citato regolamento (CEE) n. 2405/89 dispone che i titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, siano rilasciati il quinto giorno feriale successivo alla data di presentazione della domanda ;

considerando che i funghi coltivati, in salamoia e sotto aceto, nonché alcuni prodotti a base di ciliegie sono soggetti a talune misure di controllo delle importazioni alle frontiere comunitarie ; che sembra opportuno continuare ad applicare ai suddetti prodotti l'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento (CEE) n. 2405/89 ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione [5] le stesse disposizioni sono state estese ai funghi coltivati conservati di cui al codice NC 2003 10 10 ; che la corretta gestione del meccanismo istituito per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide dal regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90 [7], impone di estendere anche alle importazioni di ciliegie acide congelate con aggiunta di zucchero il regime di « sorveglianza » particolare dei titoli di importazione ;

considerando che, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è auspicabile sostituire il regolamento (CEE) n. 203/85 della Commissione, del 25 gennaio 1985, che stabilisce l'elenco dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i quali la concessione dei titoli di importazione è subordinata a condizioni particolari [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 1095/85 [9] ;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2405/89 si applica ai seguenti prodotti :

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0711 90 50	– – – Funghi :
	– – – – Funghi coltivati, definiti nella nota complementare n. 1 del capitolo 7 della nomenclatura combinata
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
ex 0811 90	– altre :
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.
[4] GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.
[5] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.
[6] GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.
[7] GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 3.
[8] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 24.
[9] GU n. L 117 del 29. 4. 1985, pag. 5.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0811 90 10	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
	– – – – Ciliegie :
	– – – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus) :
	– – – – – – non snocciolate
	– – – – – – altre
ex 0811 90 30	– – – altre :
	– – – – Ciliegie :
	– – – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)
	– – – – – – non snocciolate
	– – – – – – altre
	– – – altre :
	– – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus) :
ex 0811 90 90	– – – – – non snocciolate
ex 0811 90 90	– – – – – altre
	– – – – altre ciliegie :
ex 0811 90 90	– – – – – non snocciolate
ex 0811 90 90	– – – – – altre
0812 10 00	– ciliegie :
	– – ciliegie acide (Prunus cerasus)
	– – altre
ex 2001 90 50	– – funghi
	– – – coltivati
ex 2003 10	– funghi :
2003 10 10	– – coltivati
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :
2008 60	– Ciliegie :
	– – senza aggiunta di alcole :
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :
2008 60 51	– – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 59	– – – – altre
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :
2008 60 61	– – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 69	– – – – altre
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :
	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg :
2008 60 71	– – – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 79	– – – – – altre
	– – – – inferiore a 4,5 kg :
2008 60 91	– – – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 99	– – – – – altre

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 203/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione